

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 105/2022

del 29 aprile 2022

**che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1549]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1929 della Commissione, dell'8 novembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le condizioni di esportazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti contenenti materiali di categoria 2 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/2156 della Commissione, del 17 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la febbre della Rift Valley <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione, del 13 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione e la decisione 2007/275/CE della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione <sup>(4)</sup> e la decisione 2007/275/CE della Commissione <sup>(5)</sup>, che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.
- (5) La presente decisione riguarda fra l'altro la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.
- (6) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. i testi del punto 11bo (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione) della parte 1.1 del capitolo I, e del punto 31qo (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione) del capitolo II sono sostituiti dai seguenti:

«**32021 R 0632**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione, del 13 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione e la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 24).

<sup>(1)</sup> GU L 394 del 9.11.2021, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 436 del 7.12.2021, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 132 del 19.4.2021, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU L 312 del 3.12.2019, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9.

Questo atto si applica all'Islanda per i settori di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva.»;

2. dopo il punto 50 (Decisione di esecuzione (UE) 2018/1136 della Commissione) della parte 3.1 del capitolo I è inserito quanto segue:
  - «51. **32021 R 2156**: Regolamento delegato (UE) 2021/2156 della Commissione, del 17 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la febbre della Rift Valley (GU L 436 del 7.12.2021, pag. 26).  
Questo atto non si applica all'Islanda.»;
3. al punto 9c (Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione) della parte 7.1 del capitolo I è aggiunto il seguente trattino:
  - «— **32021 R 1929**: Regolamento delegato (UE) 2021/1929 della Commissione, dell'8 novembre 2021 (GU L 394 del 9.11.2021, pag. 4)»;
4. il testo del punto 137 (Decisione 2007/275/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I è soppresso.

#### Articolo 2

Il testo del punto 164o (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:

«**32021 R 0632**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione, del 13 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione e la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 24)».

#### Articolo 3

I testi del regolamento (UE) 2021/1929, del regolamento delegato (UE) 2021/2156 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE\*.

#### Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE  
Il presidente  
Nicolas VON LINGEN

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.